

REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE**del 13 giugno 2017****recante modifica dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽¹⁾, in particolare gli articoli 58 e 131,

considerando quanto segue:

- (1) La sostanza 1-bromopropano (n-bromuro di propile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (2) La sostanza diisopentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (3) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8 ramificati, ricchi in C7, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (4) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, alchilesteri di-C7-11-ramificati e lineari, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (5) La sostanza acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare, risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (6) La sostanza ftalato di bis(2-metossietile) risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.
- (7) La sostanza dipentilftalato risponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione (categoria 1B) a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 e soddisfa pertanto i criteri per l'inclusione nell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 di cui all'articolo 57, lettera c), di tale regolamento.

⁽¹⁾ GUL 396 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUL 353 del 31.12.2008, pag. 1).

